

ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI
Il Presidente

TRIBUNALE DI BARI
PRESIDENZA
- 7 GEN. 2026
N. 1728 PROT.

VISTO, al Presidente del Tribunale
Bari, 29/12/2025
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Alfonso Pappalardo

Bari, 29 dicembre 2025

Prot. n. 3858/2025

Ill.mo Signor
Dr. Alfonso Maria PAPPALARDO
Presidente Tribunale di BARI

Ill.mo Signor
Dr. Giuseppe DISABATO
Presidente 1^ Sezione Civile
Tribunale di BARI

Oggetto: trasmissione atti.

Gentili Presidenti,

in allegato invio *Linee guida* sul processo di famiglia con allegata *bozza piano genitoriale base* e *Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie familiari.*

Ringraziando per la costruttiva collaborazione, porgo i migliori saluti.

Il Presidente
Salvatore D'Aluiso

2. Il piano genitoriale definito "statico" (contenente esclusivamente l'indicazione delle condizioni abituali di vita del minore al momento dell'instaurazione del giudizio), semplice e chiaro, potrà essere contenuto nella comparsa o allegato alla stessa (soluzione preferibile) e potrà essere formulato seguendo il format base allegato a).

3. La comparsa di risposta potrà contenere la richiesta specificatamente motivata di nomina di figure di rappresentanza del minore, come il curatore speciale e/o di figure specialistiche di supporto alla relazione, anche con riferimento all'elenco fornito dal Consiglio dell'Ordine.

3b. La comparsa di risposta dovrà contenere l'indicazione di eventuali figure professionali già nominate, ove pendenti altri procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse.

C) UDIENZA INTERLOCUTORIA

Le parti, successivamente alla notifica del ricorso e previa o contestuale costituzione della parte resistente, potranno presentare istanza congiunta per la fissazione di un'udienza interlocutoria, precedente a quella di comparizione delle parti, rappresentando in maniera specifica la sussistenza di serie possibilità di raggiungere un accordo per la consensualizzazione della controversia, dichiarando congiuntamente di avere raggiunto una intesa sulla maggior parte delle questioni controverse e precisando i punti rimasti ancora irrisolti.

Il Giudice, esaminati tutti gli atti e documenti ritualmente depositati dalle parti, valutata la concreta possibilità che le parti raggiungano un accordo e tenuto conto degli impegni dell'ufficio, potrà fissare un'udienza interlocutoria, all'esito della quale le parti che avessero raggiunto l'accordo e consensualizzato la lite, potranno chiedere l'anticipazione della prima udienza di comparizione e la sua sostituzione con il deposito di note scritte, rinunciando a comparire personalmente e dichiarando di non volersi riconciliare.

Il Giudice all'uopo fisserà un termine ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, scaduto il quale la causa sarà rimessa in decisione.

Se le parti non avranno trovato un accordo nell'ambito della udienza interlocutoria, compariranno alla prima udienza, come già in precedenza fissata, fermi restanti i termini di cui all'art. 473 bis.17 cpc.

Nell'udienza interlocutoria, ove fissata, le parti non potranno compiere alcun'altra attività processuale. Potranno comunque mostrare in visione documenti idonei ad agevolare il raggiungimento dell'accordo, ma non depositarli in tale sede.

D) PROCEDIMENTI A DOMANDA CONGIUNTA

1. ***Trattazione scritta***

Nel ricorso congiunto le parti devono dichiarare espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire personalmente in udienza, riportandosi alle condizioni contenute nel ricorso stesso.

Il termine iniziale per la proposizione della domanda di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/70 e successive modifiche, nonché la data di scioglimento della comunione legale coincideranno con la data di scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., che sarà indicata nel decreto per la trattazione.

2. ***Allegati***

Nell'ipotesi di ricorsi consensuali o congiunti in cui sono previsti contributi economici per i figli minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente o portatori di disabilità grave, al ricorso potrà non essere allegato quanto prescritto dall'art. 473 bis.12, terzo comma, c.p.c., purché il ricorso stesso contenga una precisa indicazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti in causa, che giustifichi la misura del contributo concordata per il loro mantenimento.

Il ricorso dovrà contenere quanto previsto dall'art. 473bis .51 c.p.c., mentre l'allegazione di un unico piano genitoriale condiviso rimane facoltativa.

E) CONTEMPORANEA PROPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

Il ricorso o la comparsa di costituzione e risposta come il ricorso congiunto, dovranno contenere la doppia domanda e le seguenti conclusioni: a) dichiararsi la separazione dei

coniugi, anche con pronuncia parziale sullo status in caso di giudizio contenzioso; b) sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione e nel rispetto dei termini di cui all'art. 3, comma 2 L. 898/1970, pronunciarsi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Gli allegati agli atti introduttivi saranno gli stessi previsti nelle presenti linee guida alle lettere A) e B) per i procedimenti contenziosi e D) in caso di domanda congiunta.

F) DOMANDA CONGIUNTA PER LA NOMINA DI ESPERTI

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

G) DOMANDE ACCESSORIE E/O CONNESSE (art. 473 bis e art. 473 bis .49 c.p.c.)

G1. In tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie è consentita la domanda di risarcimento del danno conseguente ad illecito endofamiliare.

G2. Negli atti introduttivi dei procedimenti di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio è consentita anche la domanda di liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto (ove sussistenti i requisiti e le condizioni di cui all'art. 12 bis L. 898/70).

G3. Nei ricorsi per separazione è consentita la proposizione delle domande di cui all'art.156 bis c.c. relative al cognome della moglie; nei ricorsi per la cessazione degli effetti civili e per lo scioglimento del matrimonio è consentita la proposizione della domanda di mantenimento del cognome del marito.

G4. Negli atti introduttivi dei giudizi sullo *status filiationis*, oltre a quelle relative all'affidamento ed al mantenimento, sono consentite anche le domande di attribuzione o mutamento del cognome.

H) *ALLEGATI IN TUTTI I PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA*

Estratto atto di matrimonio rilasciato dal Comune ove è stato celebrato, certificati di residenza e stato di famiglia, estratti atti di nascita, nonché i documenti previsti all'art. 473 bis.12, comma III° lett. a), b) e c).

Nei procedimenti di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni della separazione: copia conforme della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia conforme del decreto di omologazione della separazione consensuale con attestazione della mancata proposizione del reclamo, copia conforme dell'accordo di negoziazione assistita di separazione personale o dell'accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile. Nei procedimenti per la modifica delle condizioni di divorzio andrà allegata la sentenza che lo ha pronunciato con l'attestazione del passaggio in giudicato o la copia conforme dell'accordo di negoziazione assistita di divorzio o dell'accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà essere prodotta la corrispondente certificazione dell'Agenzia delle Entrate.

Alle note di precisazione delle conclusioni di cui alla lett. a), comma I, dell'art. 473bis.28, le parti dovranno allegare le dichiarazioni fiscali o le certificazioni equipollenti aggiornate (Modello Unico Irpef, CUD, certificazione Agenzia delle Entrate).

I) CONSENSUALIZZAZIONE

Nei casi in cui nel corso del giudizio venga raggiunto un accordo, le parti depositeranno la convenzione nel processo civile telematico con la eventuale richiesta di anticipazione dell'udienza a trattazione scritta ed espressa rinuncia ai termini, nonché rinuncia ad eventuali domande connesse e/o ad eventuali domande riconvenzionali.

L) ASCOLTO DEL MINORE

Nelle ipotesi di ascolto del minore ai sensi degli artt. 473 bis.4, 473 bis.5, 473 bis.6 cpc, il medesimo sarà ascoltato in orari prestabiliti e possibilmente non scolastici, in un luogo protetto, adeguato, idoneo ed esclusivamente a lei/lui dedicato, facendo riferimento alla legislazione vigente e con rinvio al redigendo protocollo in materia.

M) PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

Le parti che intendano formulare la domanda di provvedimenti indifferibili dovranno specificatamente motivare e corredare il ricorso nei casi, segnalati a titolo esemplificativo, di: grave carenza di mezzi di sostentamento, situazioni di violenza, pericolo di sottrazione del minore, pericolo di sottrazione ai minori della casa familiare. Con il provvedimento di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, il Presidente o il Giudice delegato potrà assegnare alla parte resistente un termine per la costituzione non inferiore a 5 giorni prima dell'udienza.

Bari, 18 dicembre 2025

TRIBUNALE DI BARI

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

ALLEGATO: piano genitoriale base c.d. statico

BOZZA PIANO GENITORIALE BASE

piano genitoriale per i figli minori predisposto da genitore 1..... genitore 2

A) Informazioni relative ai genitori

NOME GENITORE	ETA'	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO ATTUALE	INDIRIZZO FUTURO	PROFESSIONE E REDDITO MEDIO MENSILE	ORARI DI LAVORO

B) Informazioni relative ai figli

NOME FIGLIO/A	ETA'	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO ATTUALE	INDIRIZZO FUTURO

C) Elenco impegni attuali e abituali dei figli

	FIGLIO/A 1	FIGLIO/A 2	FIGLIO/A 3
Nome e tipo scuola (indicare anche se il figlio ha esigenze specifiche di assistenza a scuola)			
Orari scolastici			
LEZIONI PRIVATE (materie, tempi e costi)			
CAMPI ESTIVI (orari e costi)			
Catechismo Giorni e orari (o indicare diverso indirizzo religioso)			

Frequentazioni abituali			
Frequentazioni con nonni/parenti			
Corsi di lingua straniera			
Interventi dei Servizi Sociali sul minore			
Vacanze (periodo e luoghi abituali frequentati, abitualità a vacanze estive e/o invernali)			
Attività sportive e ricreative			
Giorni e orari attività sportive e ricreative			
Eventuali sport agonistici praticati (giorni di allenamento e gare)			
Baby-sitter (orari e costi)			
Motocicli o autovetture in uso ai figli (costi)			

D) Impegni dei genitori rispetto ai figli (contrassegnare con M se madre e P se padre) indicare abitualità di coinvolgimento di baby sitter o nonni dell'uno o dell'altro genitore

	FIGLIO/A 1	FIGLIO/A 2	FIGLIO/A 3
Accompagnamento a scuola			
Prelevamento da scuola			
Prelievo e accompagnamento nelle frequentazioni e luogo			
Accompagnamento attività extrascolastiche e tipologia			
Ripresa da attività extrascolastiche e tipologia			
Ausilio nei compiti a casa (giornate)			

E) Affidamento, frequentazioni e ripartizione spese in ipotesi di separazione di fatto o formalizzata

E1- Affidamento condiviso

E2- Collocamento prevalente presso madre..... padre

E3-Indicazione di casa familiare, ubicazione se in proprietà o locazione, se vi sono mutui o indicare altra soluzione abitativa proposta per i minori.

E4-Importi degli assegni di mantenimento in essere

E5-

Spese straordinarie come da protocollo Tribunale di Bari 08.07.2019 anche in merito alle modalità di concertazione e comunicazione

Percentuale di partecipazione GENITORE 1% GENITORE 2%

E1) Frequentazioni con genitore non collocatario e orari (calendario puramente indicativo, modificabile su accordo dei genitori. Ogni riga rappresenta l'organizzazione dalla prima alla quarta settimana nel mese con orari parimenti indicativi)

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
M	P 16-20	M	P 16-20	M	M	M
M	P 16-20	M	M	P 16	P	P fino 19..20
M	P 16-20	M	P 16-20	M	M	M
M	P 16-20	M	M	P 16	P	P fino 19 20

E2)

FESTIVITA'	PADRE	MADRE
Natale		
CAPODANNO		
Epifania		
Pasqua		
Vacanze estive		
Compleanno figli		
Compleanno e onomastico genitore		
Festa del Papà		
Festa della Mamma		
Altre festività religiose e civili		
ULTERIORI PERIODI DI VACANZA		
ULTIME TRE VACANZE EFFETTUATE DALLA FAMIGLIA		
VACANZE EFFETTUATE DAI FIGLI SENZA I GENITORI		

E3) Figli adolescenti e preadolescenti

uscite serali concesse SI NO

Giorni:

Orari definiti per il rientro a casa

F) INFORMAZIONI SANITARIE

Informazioni medico-sanitarie (Indicare se il figlio soffre di patologie particolari e/o percepisce indennità)			
Reperibilità in caso di emergenza			
Pediatra di base o di fiducia			
Farmaci non da banco assunti regolarmente dai figli			

* In caso di grandi minori indicare se vi sono trattamenti sanitari coperti da riservatezza in corso per cui è richiesto il consenso del minore alla divulgazione dei dati sensibili ed in caso fare richiesta di ascolto del minore per prestare il consenso

G) Autorizzazioni e consensi espressi

- autorizzazione carta identità/passaporto per i figli SI NO

- autorizzazione alla pubblicazione immagini figli su Social network SI NO

- autorizzazione all'insegnamento religione cattolica SI..... NO

- autorizzazione frequenza catechismo SI..... NO

- autorizzazione al prelievo da parte dei nonni/terzi SI..... NO

- modalità comunicazione tra genitori cellulare mail whatsapp

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SPESE STRAORDINARIE FAMILIARI

Il giorno dicembre 2025, in Bari, nel Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola:

- Il dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo, Presidente del Tribunale di Bari;
- Il dott. Giuseppe Disabato, Presidente della Sezione I Civile del Tribunale di Bari;
- L'avv. Salvatore D'Aluiso, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con la Commissione Persone, Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

emersa la necessità durante i lavori della Commissione Persone Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Bari, effettuati con la collaborazione delle associazioni specialistiche, di modificare, alla luce delle ultime novità legislative e dei mutati orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia, il protocollo di intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019;

considerato, salvo diverso accordo fra le parti, che il protocollo si propone la finalità di individuare e regolamentare le spese -ordinarie e straordinarie- relative ai figli, al fine di prevenire i conflitti e ridurre il contenzioso tra i genitori, fornendo uno strumento di ausilio per magistrati, avvocati e utenti.

Ritenuto in via generale:

- che le parti, con l'ausilio dei difensori, debbano provvedere concordemente alla autonoma individuazione delle spese straordinarie prevedibili e più ricorrenti;
- che costituisca solo un'eccezionale evenienza il fatto che uno dei genitori dia corso a spese straordinarie, senza il preventivo consenso dell'altro coniuge;
- che la percentuale di partecipazione alle spese straordinarie sia sempre stabilita dal giudice, tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno dei genitori e che, in mancanza, la ripartizione debba intendersi al 50%;
- che la classificazione delle spese relative alla prole minorenne o maggiorenne economicamente non autosufficiente è così individuata:

1) **Spese "ordinarie"**

 sono quelle di carattere ordinario e frequente nella quotidianità della vita della prole;

2) **Spese "straordinarie"**

 sono quelle non comprese nell'assegno di mantenimento e caratterizzate dai seguenti criteri:

- dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
- particolarmente gravose in relazione alle possibilità economiche delle parti;

2. Per quelle che postulano il previo consenso, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro genitore entro un termine massimo di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà esprimere motivatamente il proprio diniego all'effettuazione della spesa nello stesso termine; in difetto di riscontro nel suddetto termine, il silenzio verrà considerato come adesione alla richiesta.
3. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, con l'obbligo per il genitore anticipatario di inviare all'altro il conto con i relativi giustificativi di spesa entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta; quest'ultimo dovrà procedere al rimborso nei 15 giorni successivi.
4. Le spese straordinarie che siano state concordate e predeterminate nell'importo verranno corrisposte non oltre le rispettive scadenze già stabilite o fissate, anche con pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione.
5. Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili/detraibili; la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese; le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori.
6. Laddove esista un'assicurazione privata o prevista dallo specifico contratto di lavoro del genitore dipendente per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, le relative spese saranno anticipate dal genitore assicurato e rimborsate al medesimo, al netto di eventuali franchigie, da ripartirsi tra i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. E' vietato procedere a compensazioni tra le somme dovute per le spese straordinarie e le somme dovute per l'assegno mensile di mantenimento.
8. Il grave e reiterato inadempimento, fatti salvi gli altri rimedi di legge, potrà essere valutato dal giudice al fine di rideterminare in aumento l'importo dell'assegno mensile.

E' onere delle parti che hanno sottoscritto il presente protocollo, che sostituisce il precedente dell'8.7.2019 a partire dalla data di sottoscrizione, richiamarlo nei procedimenti di famiglia instaurati presso il Giudice di Pace, il Tribunale e la Corte di Appello di Bari.

Per quanto concerne l'applicazione del Protocollo alle vicende consensuali o giudiziali antecedenti alla sua adozione, resterà prevalente la determinazione ivi assunta o il richiamo ivi contenuto al Protocollo all'epoca vigente; con riferimento alle nuove voci di spesa si applicherà in ogni caso il presente Protocollo.

Bari, 18 dicembre 2025

Presidente del Tribunale di Bari
Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo

Presidente della Sez. I Civile del Tribunale di Bari
Dott. Giuseppe Dissabato

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Avv. Salvatore D'Aluiso